



Sett. Determinazioni
RAGUSA
AVOC - 1760
27-02-2015
In Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(Dott. Francesco Lumiera)

CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 27.02.2015

N. 331

N. 38

Data 25.02.2015

OGGETTO: Liquidazione sentenza
Giudice di Pace di Ragusa n. 1/14 per
risarcimento danni - causa civile n.
/2011 R.G.; Sig.ra S. N. /
Comune di Ragusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1230

IMP. 174/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L. Lumiera

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di febbraio, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta dell'istruttore amministrativo sig. Giovanni Canzonieri, il Dirigente del I Settore, dott. Francesco Lumiera, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con atto di citazione notificato a questo Comune in data 9 dicembre 2010 la sig.ra S N domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laganà, citava il Comune di Ragusa a comparire avanti il Giudice di Pace di Ragusa per l'udienza del 9 febbraio 2011, per essere risarcita dei danni materiali subiti alla propria autovettura a seguito di un sinistro occorso in data 23 aprile 2009, a causa di una buca insistente sul manto stradale; la causa veniva iscritta al n. 2011 R.G;

che con nota pr. 802 avv. del 15.12.2010, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., la citazione veniva inviata alla MARSH s.p.a., broker dell'ente, per il successivo inoltrare alla Liguria Assicurazioni s.p.a., società che alla data del sinistro garantiva l'Ente per i danni R.C.T. /R.C.O., così come previsto nell'art. 8 del contratto di assicurazione n. 41080582 a suo tempo stipulato, con contestuale richiesta della gestione giudiziale della vertenza ai sensi dell'art. 10 del medesimo contratto; la Liguria assicurazioni s.p.a non riscontrava la nota pr. 110036/802 del Comune di Ragusa;

che il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente nella causa prima citata con deliberazione di Giunta Municipale n. 540/G.M. del 23.12.2010, affidando la difesa degli interessi dell'ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso;

che con sentenza civile n. 14 del 07.09.2014, notificata in forma esecutiva in data 27.10.2014 pr. il Giudice dott. Michele Spadaro, definitivamente decidendo nella causa de qua, accoglieva la domanda proposta dall'attrice S N contro il Comune di Ragusa in persona del Sindaco p.t. e dichiarava responsabile dell'incidente stradale accaduto il 23.04.2009 l'ente convenuto, e per l'effetto condannava il Comune di Ragusa a risarcire i danni occorsi all'autovettura di proprietà dell'attrice che liquidava nella complessiva somma di €. 688,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché a pagare all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi €. 783,00 di cui €. 33,00 per spese ed €. 750,00 per compensi difensivi;

che con nota pr. 84539/540 del 05.11.2014 trasmessa a mezzo pec, questo ufficio inviava alla Liguria Assicurazioni s.p.a., società che alla data del sinistro garantiva la responsabilità civile dell'Ente., la sentenza in oggetto, per la relativa liquidazione; con mail dell'8 gennaio c.a. la Liguria Assicurazioni, per il suo tramite avv. Massimo Di Nunzio, comunicava di non poter aderire alla richiesta formulata dal Comune di Ragusa in quanto riteneva *"i Vostri diritti prescritti ex art. 292 c.c.", ritenendo non indennizzabile il sinistro in quanto il danno lamentato e riconosciuto al momento del sinistro rientrava nella franchigia contrattuale prevista dalla polizza n. 41080582 di €. 700,00"*

che con nota 8985/52 del 04.02.15 trasmessa a mezzo pec, questo ufficio sollecitava la compagnia assicuratrice alla liquidazione della sentenza in oggetto, ritenendo non prescritto il diritto alla garanzia ex art. 2952 c.c., e chiedendo alla compagnia assicuratrice di procedere tempestivamente al pagamento di quanto portato dalla sentenza in oggetto, entro e non oltre il 15.02.2014;

considerando che a tutt'oggi la Liguria Assicurazioni non ha provveduto alla liquidazione di quanto dovuto, né ha trasmesso comunicazione di avvenuto pagamento, e che vani sono stati i tentativi di mettersi in contatto con il responsabile del procedimento in seno alla compagnia assicuratrice;

occorre pertanto, per i susposti motivi, al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori spese, liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 14 la somma di 688,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo per €. 73,29, per un totale di €. 761,29, nonché a pagare all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi €. 783,00 di cui €. 33,00 per spese ed €. 750,00 per compensi difensivi, oltre spese generali 15% per €. 112,50, c.p.a. 4% €. 34,50, IVA 22% €. 197,34, per un totale di €. 1.127,34, per un tale complessivo di €. 1.888,63;

con separato provvedimento, l'ufficio richiederà alla Liguria Assicurazioni il rimborso della somma pagata dall'Ente;

visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

dato atto che la spesa in questione non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi del comma 1 dell'art. 163 di cui sopra, ed al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L.

considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

visto l'art. 65 del predetto Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza civile emessa dal Giudice di Pace di Ragusa n. 14 per risarcimento danni causa civile n. /2011 R.G., la somma di €. 688,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo per €. 73,29, per un totale di €. 761,29, nonché a pagare all'attrice le spese di lite liquidate in complessivi €. 783,00 di cui €. 33,00 per spese ed €. 750,00 per compensi difensivi, oltre spese generali 15% per €. 112,50, c.p.a. 4% €. 34,50, IVA 22% €. 197,34, per un totale di €. 1.127,34, per un tale complessivo di €. 1.888,63;
- 2) imputare l'importo complessivo di €.1.888,63 al cap. 1230, bil 2015 funz. 01, serv. 08 interv. 03, imp. 15;
- 3) di richiedere alla Liguria Assicurazioni s.p.a., con separato atto, il rimborso della somma pagata dall'ente;
- 4) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione in favore della signora S N con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato.

allegata: sentenza n. /2014

L'ISTRUTTORE AMM.VO
(sig. Giovanni Canzoneri)

L'AVVOCATO RESPONSABILE
(avv. Silvia Teat Calandra Mancuso)

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lumiera)

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori: Segr. Gen., Ragioneria, Avvocatura comunale

Da oscurare per la sezione atti ufficiali i seguenti dati: nominativi e dati atti giudiziari

IL DIRIGENTE
(dott. Francesco Lumiera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 26/2/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 27 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salvo Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 FEB. 2015 al 06 MAR. 2015

Ragusa 09 MAR 2015

IL MESSO COMUNALE